m_dg.GNDDP01.14/09/2021.0004577.E

Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

Il Dott. Mauro Palma, nato a Roma il 20/08/1948 in qualità di Presidente del Collegio del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà - con sede in Roma C.F. 97908230580 (di seguito anche solo il "Committente")

E

il Dott. Michele Miravalle, [redacted]

VISTO il Regolamento concernente la determinazione della struttura della composizione dell'ufficio posto alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, DPCM 10/04/2019 n. 89, Art. 2, comma 5;

Ai sensi dell'art. 7 D.lgs 30/03/2001 n. 165;

TENUTO CONTO che il Garante nazionale è un Organo indipendente ed è stato indicato dalle Autorità italiane come Meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti (NPM), ai sensi dell'articolo 3 e seguenti del protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura (OPCAT) adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2002 (in vigore dal 22 giugno 2006) e ratificato dall'Italia con legge 9 novembre 2012 n. 195;

CONSIDERATO che nel 2014 il Garante nazionale veniva anche individuato dal Ministero dell'Interno e dal Dipartimento delle Politiche europee quale Organo di monitoraggio indipendente dei rimpatri forzati, ai sensi della Direttiva dell'Unione Europea 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea recante "Norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";

VISTE le Raccomandazioni del Comitato per i diritti delle persone con disabilità istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità adottata a New York il 13 dicembre 2006, ai punti 8 e 42 delle osservazioni conclusive sul Rapporto iniziale dell'Italia (CRPD/C (ITA/CO/1) del 6 ottobre 2016;

VISTA la legge 7 dicembre 2017 n. 205, che ha modificato il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito in legge il 21 febbraio 2014 n. 10, che ha specificamente rinviato alla necessaria multidisciplinarietà del personale da assegnare al Garante nazionale;

VISTO il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

CONSIDERATO che il Garante nazionale ha accesso a tutti i luoghi in cui delle persone sono o possono essere private della libertà personale e che ha il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia;

VISTA l'ampiezza del mandato del Garante nazionale, che richiede professionalità di carattere multidisciplinare;

VALUTATA la necessità e l'urgenza di poter disporre di un massimario delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte di Giustizia dell'Unione europea, della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione italiane, negli ambiti di competenza del Garante nazionale, redatto in modo tale da poter essere direttamente utilizzato nella formazione del personale dell'Ufficio e nella predisposizione delle Raccomandazioni da redigere a seguito dell'espletamento della propria attività istituzionale di visita;

TENUTO CONTO che la produzione ragionata di un tale massimario richiede una competenza specifica non riscontrabile nelle unità di personale attualmente assegnate all'Ufficio del Garante nazionale, caratterizzato da professionalità di altro tipo;

VALUTATI il *curriculum vitae* del Dr. Michele Miravalle il positivo occasionale supporto arrecato al Garante nazionale nella loro qualità di Esperti di cui all'elenco dei consulenti e collaboratori a titolo gratuito pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità;

Considerato che il Dott. Miravalle ha dichiarato sotto la propria responsabilità di non versare in nessun caso in situazione di incompatibilità, conflitto di interessi, divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione o di eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto;
Considerato che ha comunicato il regime fiscale a cui è sottoposto per la liquidazione del compenso previsto;

Tanto visto e considerato, il Committente e il Collaboratore (di seguito, insieme, indicate come le "Parti") convengono quanto segue.

Art. 1 - Premesse

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, utili a definirne contenuti, presupposti e finalità, con pieno valore normativo.

Art. 2 - Oggetto

2.1 Il Professionista si impegna a svolgere in favore del Committente l'incarico e le attività di cui alla delibera presidenziale del 06 settembre 2021
Le suddette attività saranno realizzate con le modalità e le tempistiche concordate con il Committente e svolte in stretto raccordo con l'Amministrazione.

Art. 3 – Obblighi delle Parti

3.1.Il Professionista si impegna a svolgere con diligenza e riservatezza l'incarico di cui al presente Contratto e garantisce che le prestazioni professionali rese saranno di qualità adeguata alla sua esperienza e competenza, seppur svolte in autonomia e indipendenza.
3.2.Il presente Contratto non attribuisce al Professionista alcun potere di rappresentanza del Committente. Il Professionista nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e nell'espletamento dell'incarico affidatogli, deve quindi astenersi dall'assumere qualsivoglia impegno, anche verbale, nei confronti di terzi che possa in alcun modo impegnare il Committente e dovrà comportarsi in maniera tale da non ingenerare l'impressione e/o l'affidamento di essere un dipendente, un funzionario o di avere funzioni di mandatario con rappresentanza del Committente o comunque di avere poteri per agire in nome e/o per conto del Committente medesimo. In caso di violazione del presente obbligo, il Professionista sarà responsabile di qualsivoglia danno cagionato a terzi nonché al Committente che comunque risolverà immediatamente il contratto.
3.3. Nell'esecuzione del presente contratto, il Professionista gestirà con autonomia e indipendenza nonché con organizzazione di mezzi propri l'esecuzione dell'incarico affidatogli, senza assoggettamento alcuno al vincolo di subordinazione o direzione nei confronti del Committente. Il Professionista si impegna ad eseguire l'incarico di consulenza, oggetto del presente Contratto secondo le modalità richieste dall'Amministrazione.
3.4. E' fatto espresso divieto al Professionista di cedere e/o affidare a terzi l'esecuzione, anche parziale, dell'incarico di consulenza di cui al presente Contratto. Ferma restando la natura personale della prestazione professionale affidata, nell'esecuzione dell'incarico oggetto del presente Contratto il Professionista potrà avvalersi, previa autorizzazione dell'Amministrazione, di collaboratori e/o consulenti e/o dipendenti. Resta inteso che il Professionista è e rimane responsabile di tutti gli atti e fatti posti in essere da parte dei collaboratori e/o consulenti e/o dipendenti, dell'opera dei quali eventualmente si avvalesse, impegnandosi a

tenere indenne e manlevato il Committente da qualsivoglia danno, debito, onere o passività, anche potenziale, al riguardo.
3.5. Il Professionista si impegna, sin da ora, a partecipare alle riunioni e/o incontri richiesti dal Committente al fine di discutere di ogni aspetto rilevante od utile all'esecuzione del contratto.
3.6. Nel corso della durata del presente Contratto, il Professionista si obbliga a non svolgere analogo incarico a favore di soggetti terzi (i.e. datore di lavoro, altri committenti, ecc.) se incompatibile con il presente incarico, salvo esplicita autorizzazione preventiva dell'Amministrazione.

Art. 4 - Durata del contratto, diritto di recesso, risoluzione

4.1. Il presente Contratto di collaborazione avrà decorrenza, per il Professionista, dal 1° ottobre 2021 e cesserà di avere efficacia il 31.3.2022. Per l'Amministrazione l'efficacia del presente contratto è subordinata all'approvazione delle competenti Autorità di controllo, ove previste, e dell'esito positivo del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. E' fatto salvo il differimento del suddetto termine in caso di oggettive esigenze riferibili all'Amministrazione.
4.2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, al ricorrere dei presupposti di legge e di quelli previsti dall'Avviso, la durata del contratto, a parità di condizioni; abbreviare, in caso di necessità, la durata del contratto e di ridurre, proporzionalmente, il corrispettivo economico riconosciuto al Professionista, senza che quest'ultimo possa pretendere ulteriori somme a qualsivoglia titolo.
4.3. Le Parti convengono che alla scadenza del termine di cui alla clausola 4.1.che precede il presente contratto cesserà di avere efficacia senza necessità di alcuna disdetta e con esclusione di ogni ipotesi di tacito rinnovo, essendo espressamente convenuto che ogni eventuale rinnovo e/o proroga del presente Contratto dovrà essere concordata, di volta in volta, per iscritto tra le Parti medesime. Qualora al momento della cessazione del rapporto fossero in corso attività non ancora completate, le Parti concorderanno i termini e le condizioni delle eventuali proroghe necessarie al completamento dell'incarico oggetto del presente contratto.
4.4. Fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 4.1. e 4.2.che precedono, l'Amministrazione potrà recedere liberamente in ogni momento dal presente contratto, previo preavviso scritto di 60 giorni, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R senza che il Professionista possa avanzare pretese di sorta salvo quanto di seguito indicato. In caso di recesso anticipato, il Committente riconoscerà al Professionista unicamente il corrispettivo relativo alla sola parte dell'incarico svolto fino al momento della cessazione del presente Contratto – con esclusione del mancato guadagno – con l'espressa facoltà di compensare e/o ripetere le eventuali maggiori somme anticipate al Professionista durante l'esecuzione del Contratto. Il Professionista potrà recedere anticipatamente dal presente Contratto solo in presenza di giusta e comprovata causa. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.
4.5. L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal Professionista risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, l'Amministrazione potrà richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 30 giorni, ovvero potrà, discrezionalmente, risolvere il contratto per inadempimento del Professionista. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.

Art. 5 - Corrispettivo

5.1. Per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente Contratto, il Committente, sulla base delle prestazioni realmente svolte, corrisponderà al Professionista un compenso pari a €. 5.000,00 (inclusa IVA ed ogni onere o tassa dovuta dal professionista). Nessuna altra somma aggiuntiva - oltre a quella qui indicata - è dovuta al Professionista.
5.2. Il pagamento del corrispettivo pattuito sarà pagato al termine del lavoro, entro 30 giorni dalla data di presentazione della nota dei compensi e su nulla osta del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
La Nota dei compensi dovrà essere indirizzata a Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale - cod. fisc. 97908230580 Via San Francesco di sales, 34 – 00165 Roma, deve essere presentata insieme ad una relazione dettagliata sulle attività svolte nel periodo di riferimento e, laddove richiesto, previa consegna di eventuali prodotti specifici.

Il pagamento avverrà secondo le modalità previste dalla legge 136/2010 s.m.i. e dietro presentazione di regolare fattura e secondo la normativa vigente sul c/c dedicato comunicato dal professionista il quale si impegna ad assumere a proprio carico tutti gli obblighi della citata legge 136/2010, s.m.i.

5.3. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro i termini previsti dalla normativa di riferimento (30 giorni dalla presentazione della fattura a sistema, salva la facoltà di rifiuto da parte dell'Amministrazione). E' fatta in ogni caso salva la facoltà di rifiuto della fattura da parte dell'Amministrazione, con contestuale indicazione dei motivi, in caso di errori od omissioni nella presentazione della stessa.

La corresponsione del compenso è altresì subordinata alla valutazione periodica, da parte dell'Amministrazione, delle attività svolte nel periodo di riferimento, della relazione presentata ovvero dei prodotti consegnati, nonché all'espletamento dei controlli di primo livello da parte dell'Autorità Responsabile.

In caso di errori od omissioni o comunque in caso di inadeguatezza delle attività svolte, della relazione ovvero dei prodotti consegnati, l'Amministrazione assegnerà al Professionista un termine perentorio entro il quale il professionista dovrà correggere ovvero integrare o modificare le attività svolte secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione. Qualora il professionista non adempia nel termine assegnato sarà considerato, ipso facto, inadempiente.

Art. 6 - Obblighi di confidenzialità e riservatezza

6.1. Fatti salvi gli obblighi di confidenzialità e riservatezza per tutta la durata del presente Contratto di collaborazione, il Professionista si impegna – in ragione della particolare riservatezza e sensibilità dei dati trattati - a (i) mantenere segreti fatti, documenti, notizie e le informazioni di cui verrà a conoscenza e/o disporrà in relazione a e/o nello svolgimento dell'incarico di collaborazione affidatogli e, più in generale, del presente Contratto (i fatti, i documenti, le notizie e le informazioni, considerati nella più ampia accezione dei relativi termini potranno, di seguito, essere indicati come le "Informazioni"), (ii) non utilizzare le Informazioni per scopi diversi, in tutto o in parte, da quelli resi necessari dall'esecuzione dell'incarico oggetto del presente Contratto e/o per scopi diversi dall'attività di collaborazione, (iii) non utilizzare le Informazioni per vantaggi personali e/o di terzi e (iv) mantenere segrete le Informazioni e non divulgarle o altrimenti renderle note a terzi, sia direttamente che indirettamente. Resta inteso che non costituisce violazione del presente articolo la comunicazione delle informazioni avvenuta per ordine giudiziario o di altra autorità competente ovvero predisposizione della normativa vigente tempo per tempo.

6.2. Il Professionista potrà fare uso della documentazione della quale venga in possesso e/o della quale abbia materialmente la disponibilità esclusivamente nei limiti necessari all'esecuzione del presente Contratto. Il Professionista si obbliga a conservare ogni documento del Committente che dovrà essere restituito all'atto della cessazione del rapporto, senza trattenerne o trasmetterne a terzi alcuna copia.

6.3. La violazione degli obblighi di cui alla clausola 6.1.che precede costituisce di per sé causa di recesso per giusta causa dal presente Contratto.

Art. 7 – Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

7.1. Le Parti hanno effettuato la valutazione dei rischi connessi all'esecuzione dell'incarico di consulenza oggetto del presente Contratto e convengono circa la natura intellettuale dell'incarico medesimo. Pertanto, le Parti escludono la configurabilità dei rischi da interferenza di cui all'Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con la conseguenza che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero.

7.2. Laddove esigenze legate allo svolgimento dell'incarico di consulenza, dovesse richiedere l'accesso del Professionista presso gli uffici del Committente, sarà obbligo del Committente di informare il Professionista dei rischi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro insiti nei locali e/o ambienti di lavoro assoggettati alla responsabilità giuridica del Committente medesimo.

Art. 8 - Tutela dei dati personali

8.1 Il Committente fa presente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 20 giugno 2003 n. 196, che i dati personali forniti dal Professionista saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto concernente l'incarico di cui al presente Contratto di prestazione d'opera professionale. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità a soggetti cui è riconosciuta da disposizioni di Legge la facoltà ad accedervi.

8.2 Le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del contratto, circa le modalità e le finalità del suddetto trattamento dei dati personali.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto, sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

8.3 Il Professionista, con la sottoscrizione del presente atto, conferma di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Art. 9 – Diritti d'autore

9.1. Il Committente avrà il diritto di riprodurre i singoli contributi, eventualmente forniti in esecuzione del presente Contratto, di cui il Professionista sia autore in qualunque forma e in qualunque modo, e potrà cedere o concedere tali facoltà ad altre amministrazioni dello Stato, senza che il Professionista possa avanzare alcuna pretesa.

Art. 10 - Clausole finali

10.1. Con la disciplina unitaria configurata dalle clausole del presente Contratto, frutto di elaborazione congiunta ad esito di completa ed esauriente trattativa, le Parti dichiarano di avere inteso regolamentare in modo integrale ed in forma esclusiva il rapporto di collaborazione tra loro intercorrente per il periodo pattuito.

10.2. Gli eventuali accordi scritti o verbali precedentemente intercorsi tra le Parti si intendono superati e sostituiti dal presente Contratto.

10.3. Ogni clausola del presente Contratto o qualsiasi parte delle predette clausole che sia riconosciuta nulla o invalida, dovrà essere giudicata separatamente dall'intero Contratto che rimarrà valido e continuerà ad esplicare i propri effetti con riguardo alle restanti clausole.

10.4. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Contratto dovranno essere convenute dalle Parti esclusivamente per iscritto.

10.5. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Contratto, si fa rinvio e riferimento alla normativa di cui agli Art. 2222 e seguenti cod. civ.

10.6. Ogni controversia relativa, direttamente o indirettamente, all'interpretazione ovvero all'esecuzione del presente contratto compete in via esclusiva al Tribunale di Roma con esclusione di ogni altro foro.

10.7.Ai fini dell'art. 2 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 le parti concordano che il presente contratto non configura una collaborazione organizzata dal committente, difettandone i presupposti, fermo in ogni caso l'art. 2, comma 4, del medesimo D. Lgs. 81/15.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 9-9-21

IL COMMITTENTE

IL PROFESSIONISTA

* * *

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Professionista dichiara di aver preso visione, di avere correttamente compreso e di accettare espressamente il contenuto delle seguenti clausole: 2 (Oggetto) 3 (Obblighi delle Parti); 4 (Durata del contratto e diritto di recesso), 5 (Corrispettivo); 6 (Obblighi di confidenzialità e riservatezza); 7 – (Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) 8 – (Tutela dei dati personali) 9 (Diritti d'autore) 10 (Clausole finali - Foro esclusivo)

Per accettazione

Roma, 9-9-21

IL PROFESSIONISTA